

Comitato scientifico:

Simone ALECCI (Magistrato) - Elisabetta BERTACCHINI (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Mauro BOVE (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giuseppe BUFFONE (Magistrato) - Costanzo Mario CEA (Magistrato, Presidente di sezione) - Paolo CENDON (Professore ordinario di diritto privato) - Gianmarco CESARI (Avvocato cassazionista dell'associazione Familiari e Vittime della strada, titolare dello Studio legale Cesari in Roma) - Caterina CHIARAVALLOTTI (Presidente di Tribunale) - Bona CIACCIA (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Leonardo CIRCELLI (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Vittorio CORASANITI (Magistrato, ufficio studi del C.S.M.) - Mirella DELIA (Magistrato) - Lorenzo DELLI PRISCOLI (Magistrato, Ufficio Massimario presso la Suprema Corte di Cassazione, Ufficio Studi presso la Corte Costituzionale) - Francesco ELEFANTE (Magistrato T.A.R.) - Annamaria FASANO (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Cosimo FERRI (Magistrato, Sottosegretario di Stato alla Giustizia) - Francesco FIMMANO' (Professore ordinario di diritto commerciale, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Eugenio FORGILLO (Presidente di Tribunale) - Mariacarla GIORGETTI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Giusi IANNI (Magistrato) - Francesco LUPIA (Magistrato) - Giuseppe MARSEGLIA (Magistrato) - Roberto MARTINO (Professore ordinario di diritto processuale civile, Preside Facoltà Giurisprudenza) - Francesca PROIETTI (Magistrato) - Serafino RUSCICA (Consigliere parlamentare presso il Senato della Repubblica) - Piero SANDULLI (Professore ordinario di diritto processuale civile) - Stefano SCHIRO' (Presidente di sezione, Suprema Corte di Cassazione) - Bruno SPAGNA MUSSO (Magistrato, assistente di studio alla Corte Costituzionale) - Paolo SPAZIANI (Magistrato dell'Ufficio del Massimario della Corte Suprema di Cassazione) - Antonella STILO (Magistrato, Presidente di sezione) - Antonio URICCHIO (Professore ordinario di diritto tributario, Magnifico Rettore) - Antonio VALITUTTI (Consigliere presso la Suprema Corte di Cassazione) - Alessio ZACCARIA (Professore ordinario di diritto privato, componente laico C.S.M.).

Il convenuto chiama in causa un terzo ai fini di garanzia impropria: spese di lite a carico dell'attore soccombente, anche se nella seconda fase del giudizio la domanda non viene riproposta?

Va confermato il principio secondo cui allorchè il convenuto chiami in causa un terzo ai fini di garanzia impropria - e tale iniziativa non si riveli palesemente arbitraria - legittimamente il giudice di appello, in caso di soccombenza dell'attore, pone a carico di quest'ultimo anche le spese giudiziali sostenute dal terzo, ancorchè nella seconda fase del giudizio la domanda di garanzia non sia stata riproposta; ciò in quanto, da un lato, la partecipazione del terzo al giudizio di appello si giustifica sotto il profilo del litisconsorzio processuale, e, dall'altro, l'onere della rivalsa delle spese discende non dalla soccombenza mancando un diretto rapporto sostanziale e processuale tra l'attore ed il terzo - bensì dalla responsabilità del primo di avere dato luogo, con una infondata pretesa, al giudizio nel quale legittimamente è rimasto coinvolto il terzo.

NDR: per tale principio si veda Cass., 26/02/2008 n. 5027, nonché Cass., 2, 14/4/2016 n. 7401.

Cassazione civile, sezione terza, sentenza del 5.5.2017, n. 10904

...omissis...

Con il primo motivo la società ricorrente denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 2727, 2729 e 2697 c.c., dell'art. 2 Cost., degli artt. 2043 e 2059 c.c. in

relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 in merito alla prova del danno all'immagine commerciale derivante dall'illegittima pubblicazione del protesto.

Censura l'impugnata sentenza per avere fatto malgoverno delle norme relative all'acquisizione delle prove in genere e delle prove presuntive in particolare, laddove ha escluso che la pubblicazione del protesto potesse determinare un danno in re ipsa al diritto alla reputazione ed ha invece illegittimamente fatto ricorso a presunzioni per desumere, da precedenti protesti, una prova della già prodotta lesione della reputazione commerciale della società, sicchè l'erronea pubblicazione del protesto non avrebbe di per sè capacità lesiva.

L'argomentare del Giudice - secondo tale tesi - sarebbe esso stesso affidato a mere congetture e presunzioni in violazione della cd. *praesumptio de praesumpto* e sarebbe contrastante con la giurisprudenza di questa Corte che riconoscerebbe il danno in re ipsa.

Il motivo è inammissibile sotto diversi profili:

1) involge apprezzamenti riservati al giudice del merito non censurabili in questa sede;

2) ancorchè dedotto come violazione di legge esso propone una interpretazione diversa degli elementi di prova forniti nel corso dei gradi di merito e non conduce, come avrebbe dovuto, una critica vincolata alla sentenza impugnata.

Peraltro la giurisprudenza di questa Corte invocata dalla ricorrente non è conferente in quanto la stessa, nel riconoscere all'epoca il danno in re ipsa derivante dalla pubblicazione del protesto richiede la mancata rettifica; un elemento di fatto che invece nel caso in esame è intervenuto tempestivamente sì da escludere la potenzialità dannosa dell'erronea pubblicazione.

La giurisprudenza più recente di questa Corte ha, peraltro, ormai abbandonato la tesi del danno in re ipsa, e si è consolidata nel senso di ritenere che, in tema di risarcimento del danno da protesto illegittimo di assegno bancario, la semplice illegittimità del protesto, pur costituendo un indizio in ordine all'esistenza di un danno alla reputazione, non è, di per sè sufficiente per la liquidazione del danno, essendo necessarie la gravità della lesione e la non futilità del danno, da provarsi anche mediante presunzioni semplici, fermo restando, tuttavia, l'onere del danneggiato di allegare gli elementi di fatto dai quali potersi desumere l'esistenza e l'entità del pregiudizio (in applicazione dell'enunciato principio, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva rigettato la domanda di risarcimento, evidenziando come il ricorrente, in quanto soggetto pluriprotestato, avesse l'onere di provare che il protesto in oggetto, benchè illegittimamente elevato, aveva leso la sua reputazione professionale, procurandogli un danno sul piano dell'affidabilità commerciale e dell'immagine sociale ulteriore rispetto alla già maturata compromissione di tali valori conseguente ai precedenti plurimi protesti). Si veda, sul punto, oltre a Cass., 16/2/2012 n. 2226 anche 6-1, ord. 24/9/2013 n. 21865 e Cass., 1, 11/10/2013 n. 23194. Da ciò si evince che, quando anche si ritenesse di superare il preliminare rilievo di inammissibilità, il motivo sarebbe comunque infondato.

Con il secondo motivo si censura la violazione e/o falsa applicazione della L. 12 febbraio 1955, n. 77, L. 7 marzo 1996, n. 108, L. 18 agosto 2000, n. 235, L. 12 dicembre 2002, n. 273, L. n. 480 del 1995, art. 3 bis D.M. Industria Commercio e Artigianato 9 agosto 2000, n. 316, nonché dell'art. 2797 c.c. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5 in merito alla disciplina della pubblicità delle tratte non accettate.

La ricorrente premette una breve ricostruzione degli elementi caratteristici della cambiale tratta senza alcuna specifica indicazione delle norme di diritto che si assumono violate.

Il motivo, pertanto, è inammissibile in quanto privo di specificità, completezza e riferibilità alla decisione impugnata, come richiesto, invece, da questa Corte.

Esso è, peraltro, anche infondato in quanto le norme indicate sono state tutte rispettate. Nel caso in esame non si è trattato, peraltro, di un protesto

illegittimamente levato, ma di un errore del programma informatico che ha condotto alla pubblicazione non sul bollettino relativo alle cambiali tratte, ma su quello dei vaglia cambiari, seguito però da una tempestiva rettifica del notaio.

La ratio decidendi dell'impugnata sentenza sta nel ritenere la mancanza di prova del danno alla reputazione, non solo perchè la prova non è stata fornita da chi aveva l'onere di allegazione, ma anche perchè, ove il danno alla reputazione fosse avvenuto, questo sarebbe stato comunque da ricondurre ai precedenti protesti pubblicati.

Nè può ravvisarsi alcun tipo di contraddittorietà nel ragionamento seguito dalla Corte di merito in quanto la stessa ha esplicitamente confermato che le due precedenti cambiali erano state protestate ed inserite nel relativo registro pubblico, sì da determinare l'origine dell'eventuale danno alla reputazione preteso dagli attori.

Il motivo dunque è anche infondato.

Con un terzo motivo la ricorrente censura l'impugnata sentenza per violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. e dell'art. 24 cost. in relazione all'art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.

Il capo impugnato è quello relativo alla regolamentazione delle spese, per avere la Corte d'Appello disposto che quelle dei due gradi di giudizio seguissero la soccombenza dell'appellato in favore delle altre due parti del giudizio, ponendo a carico dei P. non solo le spese processuali sostenute dal notaio, ma anche quelle sostenute dal terzo chiamato in causa, e cioè dalla compagnia di assicurazioni.

Il motivo è infondato in quanto la chiamata in garanzia della compagnia di assicurazione è stata necessitata dalla domanda degli attori, sicchè, essendo questi ultimi soccombenti, correttamente essi debbono sostenere le spese di lite del terzo chiamato.

Il principio è del tutto consolidato nella giurisprudenza di questa Corte (Cass., 26/02/2008 n. 5027: "Allorchè il convenuto chiami in causa un terzo ai fini di garanzia impropria - e tale iniziativa non si riveli palesemente arbitraria - legittimamente il giudice di appello, in caso di soccombenza dell'attore, pone a carico di quest'ultimo anche le spese giudiziali sostenute dal terzo, ancorchè nella seconda fase del giudizio la domanda di garanzia non sia stata riproposta, in quanto, da un lato, la partecipazione del terzo al giudizio di appello si giustifica sotto il profilo del litisconsorzio processuale, e, dall'altro, l'onere della rivalsa delle spese discende non dalla soccombenza mancando un diretto rapporto sostanziale e processuale tra l'attore ed il terzo - bensì dalla responsabilità del primo di avere dato luogo, con una infondata pretesa, al giudizio nel quale legittimamente è rimasto coinvolto il terzo. Si veda altresì Cass., 2, 14/4/2016 n. 7401).

Il ricorso conclusivamente è rigettato.

Sussistono adeguati motivi per disporre la compensazione delle spese e per porre l'onere del contributo unificato a carico della ricorrente.

pqm

La Corte rigetta il ricorso e compensa le spese del giudizio di cassazione. Dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.